**schema di fideiussione**

[**Nota: La presente garanzia dovrà essere rilasciata (i) da una banca autorizzata ad operare in Italia, iscritta nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, o (ii)** **da una compagnia assicurativa iscritta al RUI (*Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi*), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora l’importo garantito fosse superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).**

**La presente garanzia dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’art. 25, co. 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..**

**Il testo della garanzia emessa dovrà essere conforme allo schema di seguito riportato.]**

Spett.le

**Ministero dello sviluppo economico**

**Direzione generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI**

Viale America n. 201

00144 - Roma (RM)

**Premesso che**:

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. *[•]* del *[data]*di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del Fondo per la crescita sostenibile di cui al D.M. [*specificare data DM e riferimento intervento*], sono disciplinate nel medesimo Decreto di concessione e, laddove non previsto, da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. [*specificare data DM e riferimento intervento*], gli ulteriori atti, provvedimenti e circolari attuative, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
2. per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico si può avvalere di Soggetti gestori con esso convenzionati;
3. il Sostituto, ove nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal Decreto di concessione delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera a);
4. la Circolare del Ministero dello sviluppo economico-DGIAI n. 1447/2018, reca la disciplina dei progetti di ricerca e sviluppo destinatari delle agevolazioni Fondo per la crescita sostenibile per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti;
5. in particolare, la predetta Circolare n. 1447/2018 prevede:
	1. al paragrafo 3.2, che in caso di operazione intervenuta dopo il Decreto di concessione provvisoria del Ministero dello sviluppo economico e prima della conclusione del progetto agevolato, il Soggetto gestore svolge un’attività istruttoria sull’operazione medesima volta a verificare, in capo al soggetto subentrato nell’attività, alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa per i soggetti proponenti, nonché a valutarne le caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie;
	2. al paragrafo 3.3 che, in riferimento alle condizioni di ammissibilità di cui al precedente 3.2, il Soggetto gestore accerta la capacità, da parte del soggetto subentrato nell’attività, di rimborsare il finanziamento agevolato di competenza attraverso gli ultimi due bilanci approvati alla data di efficacia giuridica dell’operazione societaria, ovvero, attraverso i dati del solo primo bilancio approvato che recepisce l’operazione societaria, ovvero, in assenza anche di tale possibilità, accerta che lo stesso soggetto subentrato presenti un’idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, fatto salvo il caso dei progetti agevolati a valere sulle risorse del FRI di cui al decreto ministeriale 24.7.2015 e s.m.i. per cui il Soggetto gestore deve acquisire una nuova valutazione del merito di credito nei confronti del soggetto subentrato nell’attività;
	3. al paragrafo 4.6 che, in caso di richiesta di subentro a seguito della rinuncia di uno o più degli originari proponenti di un progetto congiunto, il Soggetto gestore procede alle valutazioni di competenza in base agli obblighi di cui al paragrafo 4.4 della Circolare n. 1447/2018 e secondo i medesimi criteri prescritti in caso di subentro nell’attività ed indicati ai paragrafi da 3.1 a 3.9 della stessa, pertanto comprendendo in quanto applicabili le previsioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3;
6. l’impresa *[denominazione beneficiario agevolazioni]*, con sede legale in *[indirizzo beneficiario agevolazioni]*, partita IVA *[partita IVA beneficiario agevolazioni]*, iscritta presso il Registro delle Imprese di *[sede CCIIA beneficiario agevolazioni]* al n. *[nr. Iscrizione CCIIA beneficiario agevolazioni]* codice fiscale *[codice fiscale beneficiario agevolazioni]* ed al n. *[nr. REA beneficiario agevolazioni]* del Repertorio Economico Amministrativo, con il citato Decreto di concessione n. *[•]* del *[data]*è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo crescita sostenibile previste dal D.M. [*specificare data DM e riferimento intervento*] e disciplinate dal predetto Decreto di concessione, per un finanziamento agevolato complessivo di Euro *[finanziamento agevolato concesso]* per la realizzazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto con identificativo [*ID FCS beneficiario*] riguardante le proprie unità produttive site in *[indirizzo completo unità produttive]*;
7. in data *[data comunicazione di variazione]* è stata comunicata al Soggetto gestore la variazione per operazione societaria o rinuncia del progetto di ricerca e sviluppo agevolato di cui al Decreto di concessione n. *[•]* del *[data]*, per effetto della quale è previsto il subentro nell’attività agevolata [*ID FCS beneficiario*] e nella titolarità delle relative agevolazioni di cui al predetto Decreto di concessione da parte dell’impresa *[denominazione subentrato]*, con sede legale in *[indirizzo subentrato agevolazioni]*, partita IVA *[partita IVA subentrato]*, iscritta presso il Registro delle Imprese di *[sede CCIIA subentrato]* al n. *[nr. Iscrizione CCIIA subentrato]* codice fiscale *[codice fiscale subentrato]* ed al n. *[nr. REA subentrato]* del Repertorio Economico Amministrativo (in seguito indicata per brevità “Contraente”);
8. il Contraente, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di subentro di cui alla lettera g), intende richiedere l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 della Circolare n. 1447/2018 relative alla presenza di un’idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) ai fini del positivo accertamento della capacità di rimborsare il finanziamento agevolato da parte del soggetto subentrante all’impresa beneficiaria per l’attività agevolata di cui al Decreto di concessione n. *[•]* del *[data]*;
9. la [*“Banca” [•] / “Società di assicurazione” [•]*], a fronte della relativa richiesta presentata dal “Contraente”, intende rilasciare la presente garanzia a favore del Ministero dello sviluppo economico per l’importo di Euro [• (•)], corrispondente alla quota del finanziamento agevolato da rimborsare, oltre agli interessi applicabili secondo la normativa di riferimento, a garanzia delle obbligazioni del “Contraente” ai fini del subentro in applicazione del paragrafo 3.3 della Circolare n. 1447/2018;
10. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
11. la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto al Ministero dello sviluppo economico, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
12. la [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*] ha sempre onorato i propri impegni con il Ministero dello sviluppo economico;
13. ai fini dell’emissione della presente garanzia, la [*Banca [•] / Società di assicurazione [•]*] dichiara di ben conoscere, in particolare, il Decreto di concessione n. *[•]* del *[data]* per averne ricevuto copia e preso visione;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [*Banca [•] / Società di Assicurazione [•]*], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [*all’Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la “**Società**”),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

* [•], nato/a a [•], il [•];
* [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della “Società”,

dichiara di costituirsi con il presente atto, alle condizioni che seguono, fideiussore nell’interesse del “Contraente” a favore del Ministero dello sviluppo economico (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”) o del Soggetto gestore (di seguito denominato soggetti “Sostituto”), e a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del “Contraente” relativamente alla restituzione del finanziamento agevolato, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [•] (Euro [•]) oltre agli interessi applicabili secondo la normativa di riferimento (in seguito indicato per brevità “Importo Garantito”), alle seguenti:

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’ “Ente garantito” l’adempimento delle obbligazioni assunte dal “Contraente” relativamente alla restituzione del finanziamento agevolato fino alla concorrenza dell’ “Importo Garantito”.

L’ “Ente garantito” potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal “Sostituto”.

L’ “Importo garantito” sarà automaticamente maggiorato degli interessi dovuti, così come previsti dalla normativa di riferimento, per il mancato rispetto delle obbligazioni di restituzione in capo al “Contraente”.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento, comunque includendo le eventuali proroghe straordinarie dello stesso piano oltre tale termine autorizzate dall’Ente garantito.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte del “Sostituto”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre, comunque includendo le eventuali proroghe straordinarie del piano di ammortamento oltre tale termine autorizzate dall’Ente garantito. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

Previa espressa richiesta del “Contraente” e/o della “Società”, la garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dal “Sostituto” che, una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvenuto integrale rimborso del finanziamento agevolato, e laddove non sussistano cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvederà alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del “Sostituto”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Sostituto”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata dal “Sostituto” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della “Società”.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

**ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

1. se Banca, di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETà”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

 LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)

Art. 7 – (Foro Competente)

 LA “SOCIETà”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Autentica digitale notarile]